



# COMUNE DI FORANO

## Ordinanza N. 22 del 18/05/2020

PROPOSTA N.ro 22 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO:** ORDINANZA

**CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA – ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 125 DEL 16/05/2020; DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 126 del 17/05/2020 E DELL'ORDINANZA REGIONE LAZIO N. Z00041 DEL 16/05/2020, PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE (BUR) N. 64 DEL 16/05/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19.**

### IL SINDACO

Visti gli artt. 32, 117 comma 2 (lettera q) e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 16B del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, a norma del quale *“il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, in materia di igiene sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale ed a parte di esso comprendente più Regioni.”*

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato che e' in corso la completa definizione della catena epidemiologica nel contesto nazionale che non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

Ritenute necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate, per il periodo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08.03.2020

Vista la nota COVID/0010656 del 03 marzo 2020 a firma del Capo della Protezione Civile Nazionale e Commissario straordinario per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, recante all'oggetto *“misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”*;

Vista la nota 0201992 del 05.03.2020 a firma del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, recante all'oggetto *“misure operative di protezione civile inerenti la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19”*;

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 20 del 06.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*.

Preso atto dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 21 del 08.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle aziende, agli Enti pubblici ed alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18.03.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 55, supplemento n. 2, del 30.04.2020, avente ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Considerato, che alla data della presente ordinanza, si e' a conoscenza di casi di positività da COVID-19 sull'intero territorio comunale di Forano (RI);

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante *“ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22.03.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02.04.2020;

Visto e preso atto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020 che dispone *“i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori”*;

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11.04.2020;

Visto, preso atto e richiamato di quanto disposto dal Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante *“misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25/03/2020;

Visto, richiamato e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020;

Visto, preso atto e richiamato, quanto disposto dal Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante *“ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16/05/2020;

Visto, richiamata e preso atto, tra le altre, dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 pubblicata nel B.U.R. della Regione Lazio – edizione ordinario – n. 64 del 16 maggio 2020, avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure per la prevenzione e gestione*

*dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica".*

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020;

**[1]** Visto, preso atto e richiamato, quanto disposto dal Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16/05/2020; che qui si richiama integralmente nella parte ritrascritta, ha disposto, tra le altre prescrizioni;

Art. 1 - Misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Art. 2 - Sanzioni e controlli;

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

**[2]** Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020; che qui si richiama integralmente nella parte ritrascritta, ha disposto, tra le altre prescrizioni;

Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

c) a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, sono emanate, previa validazione del Comitato Tecnico - Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

f) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri

territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati

dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

g) per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere e) e f), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

n) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;

p) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure

organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

q) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì esclusi dalla sospensione, a decorrere dal 20 maggio 2020, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

**[3]** Dato atto che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020, unitamente agli allegati alla stessa relativi alle linee guida e di indirizzo, che qui si richiama integralmente nella parte ritrascritta, ha disposto, tra le altre prescrizioni:

1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:

a- commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;

b- commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);

c- attività artigianali;

d- servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

e- attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;

f - agenzie di viaggio.

2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza.

3. A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:

a - lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;

b- l'attività nautica di diporto;

c- il pilotaggio di aerei ultraleggeri;

d- l'attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);

e- l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;

f - l'apicoltura;

g- la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l'incolumità pubblica.

4. A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.

5. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

a - nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.

b - nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività



commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

\*\*\*\*\*

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, segnatamente all’art. 1, lettera d, ed e, - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020.

Richiamato, tra gli altri, l’art. n. 1, comma 9, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante *“ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16/05/2020;

Richiamati, tra gli altri, il punto n. 6, nonché le linee guida e di indirizzo alla stessa allegate, a cui si rimanda integralmente all’osservanza da parte di tutte le attività economiche, produttive e ricreative interessate, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16 maggio 2020 pubblicata nel B.U.R. della Regione Lazio – edizione ordinario – n. 64 del 16 maggio 2020.

Visto e preso atto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, segnatamente all’art. 1, lettera d, ed e, - recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (20A02352)”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020.

Visto, richiamato e preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed i relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17.05.2020.

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Considerato, che le specifiche condizioni dovranno essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, dalla collaborazione attiva dell’utenza e di tutta la cittadinanza, tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il controllo della diffusione dell’epidemia;

Ritenuto, che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità della tutela della salute pubblica;

Considerata, la necessità di verificare l’andamento della situazione epidemiologica nel territorio del Comune di Forano e che alla data della presente ordinanza, si evidenzia l’impossibilità logistica e strutturale di provvedere ad assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nei siti e luoghi pubblici;

Richiamato, l’art. n. 50 del T.U.E.L. n. 267/00 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente riportati e sopra trascritti:

**1) la sospensione** di tutte le attività svolte all'interno dell'intero immobile ove risiedono, tra le altre, il teatro comunale, la biblioteca comunale, l'associazione Salvamamme, per quest'ultima ad eccezione del supporto ai volontari ed all'amministrazione comunale in merito alla funzione di Protezione Civile, fino al 15.06.2020 incluso;

**2) la sospensione**, nell'intero territorio comunale di Forano, delle attività formative, convegnistiche, ludiche, sportive, culturali, sociali ed assistenziali, nonché manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi genere in ogni sito pubblico chiuso o all'aperto, ad eccezione di tutte quelle permesse ai sensi delle disposizioni normative ed ordinamentali nazionali e regionali, in cui non sia possibile oggettivamente, prevedere, organizzare e controllare il distanziamento interpersonale, le procedure ed attività di igienizzazione e l'assembramento di persone, ancorché espletate, all'interno di ogni locale ed immobile di proprietà comunale, sebbene detenuti da altri soggetti a qualsiasi titolo, come ad esempio l'intero immobile ex IPSAA, in cui sono presenti: la sede provvisoria della Banda Comunale Musicale Bruto Giannini, la sede del centro Formativo Metaculturale, la Sala della Pace e la sede del Distretto Socio Assistenziale Bassa Sabina per il Bambino Maltrattato, e la sede dell'Avis comunale fino al 15.06.2020 incluso;

**3) la sospensione** delle attività presso la sede del Centro Anziani Comunale, la sede dell'intero immobile sito in Gavignano di Forano (RI), Via Poggio Mirteto, dove insistono la scuola dell'infanzia di Gavignano e l'Asilo nido Comunale fino al 15.06.2020 incluso;

**4) la sospensione** dell'attività didattiche dell'asilo nido comunale, che riprenderanno in ragione ed in ottemperanza alle disposizioni governative in materia di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, fino a nuova disposizione;

**5) la sospensione** della fiera mensile di Gavignano e del mercato settimanale di Forano fino al 15.06.2020 incluso; disponendo fin da adesso, che l'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con l'Ufficio Comunale Commercio, predispongano gli atti e le attività necessarie, al fine di installare presso l'area fiera di Gavignano, apposita segnaletica verticale ed orizzontale per la delimitazione degli spazi e per le avvertenze ai cittadini, circa le disposizioni sanitarie in materia di contagio da Covid-19 (distanziamento sociale ed utilizzo dispositivi di protezione), in previsione di una prossima riapertura;

**6) l'igienizzazione e sanificazione straordinaria** della sede comunale presso cui sono state già esperite due sanificazioni ed igienizzazione, nonché sanificazione ed igienizzazione della: sede dell'asilo nido comunale e della biblioteca comunale entro il 15.06.2020 incluso, comunque entro e non oltre la riapertura delle attività didattiche del predetto asilo e della biblioteca comunale, che saranno previste a valle dei provvedimenti governativi in relazione al protrarsi della chiusura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

**7) Tutte le attività commerciali, economiche, produttive e ricreative**, per cui e' consentita la riapertura a seguito dell'emanazione dei vari Decreti Legge, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle varie Ordinanze della Regione Lazio, da ultimo il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19, il Decreto Legge del 16 maggio 2020 n. 33; il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, D.P.C.M. del 17 maggio 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020 n.

Z00041, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, osservano rigorosamente ed obbligatoriamente le linee guida e di indirizzo, che sono parte integrante e sostanziale dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16.05.2020, ed il seguente orario di apertura e chiusura al pubblico:

a) dalle ore 08.00 alle ore 20,00; ad eccezione dei barbieri, parrucchieri ed estetisti, manicure e pedicure, che potranno, qualora lo ritengano opportuno, aprire alle ore 07.00;

b) nello specifico, per tutti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, come ad esempio ristoranti, trattorie, bar e chioschi, si ordina che gli orari di apertura e chiusura siano determinati rispettivamente dalle ore 06,00 ed alle ore 24,00;

c) i titolari e/o gestori, nonché tutti gli operatori, delle attività di cui al suindicato punto 7), sono tenuti in osservanza della presente ordinanza sindacale, all'utilizzo della mascherina protettiva e dei guanti e, qualora specificamente disposto dalle linee guida per il tipo di attività, mascherine modello FFP2 e visiera protettiva. E' fatto altresì obbligo ai titolari e/o gestori il controllo dei luoghi esterni ed antistanti le proprie attività di monitorare l'afflusso e la presenza di persone al fine di evitare assembramenti;

d) è fatto altresì divieto assoluto di svolgere qualsiasi attività sonora e musicale sotto ogni forma all'interno ed all'esterno dei locali, al fine di evitare l'aumento del rischio di assembramento.

**8) l'igienizzazione e sanificazione straordinaria**, a carico degli affidatari a qualsiasi titolo di tutti gli immobili di proprietà comunale antecedentemente e preventivamente al loro primo e nuovo utilizzo;

**9) la chiusura degli accessi e la sospensione delle attività** degli impianti sportivi di Forano, loc. Colleromano compresi il bocciodromo e velodromo comunale e della frazione di Gavignano, loc. Parco di Valle Mentuccia, fino al 15.06.2020 incluso;

**10) La proroga fino al 31/07/2020** incluso, di quanto disposto con l'ordinanza sindacale n. 14 del 24/03/2020 riguardo all'organizzazione degli uffici comunali ed all'accesso agli stessi da parte dei cittadini, in attuazione dell'art. 87 del D.L. 20/03/2020 n. 18 e successive norme e disposizioni nazionali che integrano o modificano il predetto D.L. n. 18, della Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16/03/2020 e della Disposizione del Sindaco Prot. n. 1545 del 10/03/2020.

**11) la riapertura degli accessi** al parco di Colle Romano in Forano, Parco di Valle Mentuccia, Parco di Piazza Italia antistante la chiesa di Santa Rita e Parco della Chiusetta nella frazione di Gavignano e di tutte le aree verdi pubbliche, fino al 15/06/2020 incluso, con l'assoluto rispetto delle seguenti condizioni ed osservanze:

a) e' vietata ogni forma di assembramento;

b) deve essere rigorosamente mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con l'obbligo di indossare la mascherina protettiva;

c) le aree attrezzate per il gioco dei bambini, situate in ogni singolo parco ed aree verdi pubbliche, restano non accessibili ed è quindi precluso il loro utilizzo.

Inoltre, rispetto a quanto sopra ordinato e disposto si:

## DEMANDA

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche in ordine alle disposizioni impartite agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento.

## DISPONE

- che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;
- b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)
- c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti;  
PEC: [dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it](mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)
- d) Alla Direzione Regionale del Lazio della Protezione Civile;  
PEC: [agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it)
- e) venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Stimigliano (RI);  
PEC: [tri29848@pec.carabinieri.it](mailto:tri29848@pec.carabinieri.it)
- f) venga trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Bassa Sabina PEC: [areavigilanza.ucbs@pec.it](mailto:areavigilanza.ucbs@pec.it)
- g) venga trasmessa alla Direzione Generale della ASL di Rieti all'indirizzo di posta elettronica: [direzione.generale@asl.rieti.it](mailto:direzione.generale@asl.rieti.it)
- e) venga trasmessa alla Dott.sa Antonella Stefania Morgante all'indirizzo di posta elettronica: [a.morgante@asl.rieti.it](mailto:a.morgante@asl.rieti.it)

Che la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché i Carabinieri della Stazione di Stimigliano (RI), competenti per territorio, siano incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci, salve diverse e nuove disposizioni governative e regionali, fino al 15 giugno 2020 incluso e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19.

Tutto ciò previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta invariato se non incompatibile o superato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale. Il C.O.C. ed il C.O.I. le cui funzioni sono state attivate ed integrate con le ordinanze sindacali n. 12 del 17.03.2020, n. 13 del 19.03.2020 e n. 16 del 09.04.2020 restano attivi ed operanti fino alla data del 15.06.2020 e comunque fino a nuova ordinanza del sindaco di proroga o chiusura.

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, si rimanda all'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi emanati dal Governo, dalla Regione Lazio e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in relazione all'emergenza da virus COVID-19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Dalla Residenza Municipale, 18.05.2020

F.to, IL SINDACO

Marco Cortella

Forano, li 18/05/2020

Il Sindaco

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO